

Ctr Bologna. Ribaltata l'interpretazione della risoluzione 11/E/2014 dell'agenzia delle Entrate

Acqua non «minerale» con Iva al 10%

Le cessioni di acqua non minerale scontano l'aliquota Iva del 10% e non quella ordinaria del 22. Lo ha stabilito la Ctr di Bologna, con sentenza depositata il 4 novembre 2016, ribaltando l'interpretazione del fisco espressa nella risoluzione 11/E/2014.

Per comprendere meglio la pronuncia, occorre premettere che le acque in commercio si distinguono in **tre categorie** a seconda delle loro origini e caratteristiche: acque minerali, di sorgente e destinate al consumo umano. Dal punto di vista Iva fino al 1990 tutte le operazioni avente a oggetto l'acqua erano assoggettate all'aliquota agevolata del 10% in base al n. 81, Tab. A, P. III, Dpr 633/1972; successivamente, il Dl 261/1990 assoggettò al regime ordinario le cessioni di acqua minerale, con la conseguente creazione di un **doppio regime** a seconda del tipo di acqua commercializzata: l'aliquota al 22% per le cessioni di acqua minerale e al 10% in tutti gli altri casi di fornitura di acqua.

Con la risoluzione 11/E/2014 l'**agenzia delle Entrate** affermò, invece, che doveva applicarsi interpretativamente l'aliquota ordinaria alle cessioni di tutte le acque anche non minerali, limitando l'aliquota agevolata al solo servizio di erogazione di acqua effettuato dai gestori della rete idrica pubblica. Secondo l'Agenzia, infatti, il Dlgs 176/2011, emesso per la disciplina amministrativa del mercato delle acque minerali e sorgive, avrebbe determinato l'**equiparabilità economica delle varie acque**, rendendo obsoleta l'esistente differenziazione Iva e giustificando l'agevolazione per il solo servizio pubblico; tale interpretazione sarebbe stata, peraltro, l'unica rispettosa della normativa Ue che al n. 2, All. III, direttiva 2006/112/Ce prevede l'agevolabilità, appunto, del solo servizio di erogazione.

Sulla scorta di questa risoluzione, dunque, veniva emesso l'avviso di accertamento oggetto di causa, il quale contestava a una multinazionale statunitense leader nella commercializzazione delle acque non minerali (in particolare acqua destinata al consumo umano venduta in "boccioni") l'erronea applicazione dell'aliquota agevolata del 10% anziché di quella ordinaria. La ricorrente contrastava la pretesa, negando, in primo luogo, la violazione del diritto Ue, in quanto le cessioni di acqua erano da considerarsi cessioni di beni alimentari suscettibili di applicazione dell'aliquota agevolata in base al n. 1, Allegato III, direttiva 2006/112/Ce; in secondo luogo, che il giudizio di equiparabilità economica su cui ruotava la pretesa impositiva era inapplicabile per genericità, non giuridicità e, comunque, contrarietà al dettato normativo; in terzo luogo e a tanto concedere, che nei suoi confronti non era utilmente invocabile il Dlgs 176/2011 in quanto avente a oggetto comunque acque (minerale e sorgiva) diverse da quelle commercializzate (acqua destinata al **consumo umano**).

La Commissione tributaria ha accolto integralmente la tesi difensiva, evidenziando come l'interpretazione erariale sia contraria al dettato normativo e perciò illegittima tanto che, si legge testualmente, a essa «si potrebbe aderire se la voce del n. 81 fosse stata formulata diversamente, ad esempio: "erogazione di acqua", in tale caso sarebbe giustificabile una lettura coincidente con l'interpretazione data dalla resistente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diego Conte

Massimiliano Gazzo